



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10

Sede Amministrativa: Str. Valle Pasano, 4 – 10023 CHIARI (TO)

P. iva 07305160017

Tel. 011 / 942.71.36 – Fax 011 / 942.70.22

www.servizisocialichieri.it e-mail: segreteria@cssac.it

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DALLA DATA PRESUNTA DEL 01.08.2018 FINO ALLA DATA PRESUNTA DEL 31.12.2019. CIG: 7530948EE0

Il presente capitolato è redatto con riferimento alle finalità, agli obiettivi ed ai contenuti essenziali definiti nella parte II del Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno “*Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)*” e nel “*Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*”.

Le prestazioni oggetto del capitolato hanno come obiettivo principale l’accoglienza temporanea diffusa dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale volta all’inclusione nelle comunità locali ed alla riconquista dell’autonomia individuale dei richiedenti protezione internazionale e umanitaria accolti sul territorio consortile.

In quest’ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone, le quali non sono dei beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza. Le linee guida contenute nel Manuale operativo SPRAR a cui il presente capitolato fa riferimento, hanno come obiettivo la realizzazione di *un’accoglienza integrata*.

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Prefettura, dai Comuni associati sotto elencati:

Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena;

e dal Consorzio dei servizi Socio Assistenziali del Chierese, prevede che l'accoglienza integrata così intesa, si realizzi con modalità diffuse nelle comunità locali al fine di permettere un'adeguata integrazione delle persone accolte.

PARTE I

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

ART. 1 - ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale. Nel prevedere questi servizi è indispensabile tenere conto della complessità della persona in termini di diritti e doveri, aspettative, caratteristiche personali, storia, etnia e contesto politico e sociale di provenienza.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di **servizi minimi garantiti** di seguito indicati che l'aggiudicatario è tenuto a fornire:

- accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- aggiornamento e gestione dei flussi informativi.

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si rinvia – per quanto compatibili - al “*Manuale operativo per l'attivazione e la*

gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale”, di seguito denominato “Manuale operativo SPRAR” e al “Manuale unico di rendicontazione” (a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

ART. 2 - SERVIZI MINIMI GARANTITI

Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. L'aggiudicatario ha obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di:

- facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato) che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza) per la costruzione di rapporti;
- facilitare la relazione e la comunicazione all'interno del gruppo delle persone accolte tenendo conto delle diverse etnie e religioni, delle aspettative, delle caratteristiche personali e del diverso contesto politico e sociale di provenienza.

Accoglienza materiale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'alloggio in strutture in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza ed il vitto con l'attenzione a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari cibi curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte. Il vitto include la colazione e i due pasti principali, forniti 7 giorni su 7 e composti da pietanze di tipo diverso (a titolo esemplificativo primo, secondo, contorno e frutta). I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge, per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene;
- in presenza di bambini dovranno essere somministrati pasti adeguati all'età, tenendo anche conto in modo particolare dei tempi dello svezzamento alimentare;
- le modalità di fornitura ed erogazione dei pasti nonché del servizio di lavanderia personale possono variare a seconda della tipologia e dell'organizzazione dell'accoglienza e dovranno essere oggetto di specifico approfondimento nell'offerta tecnica;

- fornire calzature e vestiario adatti al clima ed alla stagione e biancheria ed effetti letterecchi composti da materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte (incluso il servizio di lavanderia), prodotti per l'igiene personale (dentifricio, spazzolino, pettine, carta igienica, sapone liquido, shampoo) in quantità sufficiente e secondo le esigenze individuali, provvedendo al loro ripristino quando esauriti;
- erogare il pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo SPRAR nella misura di € 2,50 pro capite/pro die, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare; (il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio);
- erogare una tessera/ricarica telefonica di € 15,00 all'ingresso per persona o per nucleo familiare (qualora gli ospiti siano componenti di nuclei familiari);
- garantire con spesa a proprio carico, i trasferimenti degli ospiti finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione, formazione ed avviamento al lavoro;
- garantire dotazioni di sicurezza e protezione per gli ospiti che utilizzano mezzi di trasporto autonomi.

Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- operare in stretto raccordo con i servizi sociali e sanitari e segnalare tempestivamente qualora si rilevasse la presenza di minori stranieri non accompagnati non individuati come tali al momento dell'assegnazione nelle diverse accoglienze o persone con specifiche problematiche di vulnerabilità e disagio;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'obbligo scolastico e l'istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure alternative per garantire il servizio;

- garantire che nel caso in cui l'offerta formativa del CPIA risultasse inferiore alle 10 ore settimanali, modalità per integrare i percorsi formativi con i CPIA stessi, nell'ottica di assicurare un'efficace azione formativa garantendo, comunque, il minimo previsto, cioè le 10 ore di formazione linguistica;
- corrispondere un contributo pari a € 20,00 per ciascun allievo iscritto, per un percorso di 100 ore, monitorare la frequenza e l'andamento del percorso formativo in stretta collaborazione con il CPIA;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio e alla comunità locale (trasporti pubblici, poste, farmacie, servizi socio sanitari, associazioni, etc.).

Formazione, riqualificazione professionale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli *background* tenendo conto delle capacità ed aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- promuovere e monitorare la partecipazione ai percorsi formativi;
- organizzare specifici percorsi di formazione finalizzati a potenziare le competenze dei singoli beneficiari ed offrire opportunità di lavoro;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

Orientamento e accompagnamento all 'inserimento lavorativo

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc;

Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'eventuale accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- promuovere accordi locali per la realizzazione di progetti di volontariato di restituzione;
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

Tutela legale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

Tutela psico-socio-sanitaria

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- adottare le prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti presso strutture ospedaliere, provvedere alla fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; garantire
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli aggiudicatari sono obbligati nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- laddove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di adottare ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie ed a segnalare senza indugio e ritardo alle competenti autorità

sanitarie ogni caso di patologia sanitaria anche solo sospetta che potrebbe determinare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica o per gli operatori della struttura e degli altri ospiti.

ART. 3 - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di:

- registrare immediatamente i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni, comunicandolo al consorzio dei servizi socio-assistenziali del chierese.

ART. 4 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR. E' necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto ed in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza.
- garantire la presenza di un coordinatore dell'équipe con funzioni di referente unico nei confronti del Consorzio con reperibilità nelle 24 ore;
- trasmettere al Consorzio nominativi del coordinatore, degli operatori ed i loro curricula professionali attestanti l'esperienza richiesta in fase di avvio dell'affidamento. Tale prassi dovrà essere adottata anche nel caso di successive eventuali sostituzioni;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro ed idonea gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.;
- nel caso di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.

ART. 5 - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di:

- avvalersi di strutture dotate dei requisiti di agibilità ed abitabilità e che siano predisposte in modo da tenere conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
- dotarsi di un "regolamento" interno alla struttura e di un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal Manuale operativo SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati.

ART. 6 - TEMPI DELL'ACCOGLIENZA

Il richiedente protezione internazionale ha diritto all'accoglienza esclusivamente entro i termini consentiti dalla vigente normativa.

ART. 7 - PROROGHE DELL'ACCOGLIENZA

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati solo previa autorizzazione della Prefettura.

In mancanza di proroga, scaduto il periodo di accoglienza, l'ospite non potrà continuare a permanere all'interno della struttura di accoglienza e comunque il Consorzio non corrisponderà alcun importo all'aggiudicatario neanche a titolo di rimborso spese od indennizzo.

ART. 8 - REVOCA DELL'ACCOGLIENZA E PERIODI DI ASSENZA

L'ospite perde il diritto all'accoglienza qualora si allontani senza giustificato motivo dalla struttura di accoglienza per un periodo superiore alle 72 ore.

In tale ipotesi è onere dell'Ente gestore darne immediata comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed al Consorzio.

Nell'ipotesi di assenza dell'ospite dalla Struttura – autorizzata o meno – non sarà riconosciuto l'importo contrattualmente stabilito pro die/pro capite per il periodo di assenza.

ART. 9 - SCHEDE DI PRESENZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare giornalmente alla Prefettura ed al Consorzio, con le modalità che verranno indicate dal Consorzio e senza alcuna eccezione, l'elenco delle presenze in conformità dell'allegato "PRESENZE".

PARTE II

ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE

ART. 10 – ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere al Consorzio trimestralmente una relazione sull'attività svolta e di attivare, unitamente agli altri soggetti aggiudicatari di analoghi servizi di accoglienza per conto del Consorzio committente, un tavolo tecnico comune per concordare e gestire in via uniforme e standardizzata tutte le operazioni di rendicontazione.

La rendicontazione dovrà essere redatta in piena conformità a tutte le istruzioni emanate ed emanande dagli organi ministeriali.

PARTE III

CONTROLLI – PENALITÀ ‘ RESPONSABILITÀ ’

ART. 11 – CONTROLLO

Il Consorzio vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il soggetto aggiudicatario possa eccepire eccezioni di sorta.

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura dei rappresentanti del Consorzio o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato e potranno essere eseguite in qualunque momento della giornata.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente capitolato. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa quella contabile relativa ai beni e servizi erogati e trasmette al Consorzio, su richiesta dello stesso e comunque ogni tre mesi, un report sui beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità riscontrate.

ART. 12 - PENALITÀ

Ogni disposizione del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto selezionato deve ritenersi condizione essenziale del contratto.

Pertanto – in caso di violazione di ciascuna di essa – la Stazione Appaltante si riserva di applicare penalità come previsto dall'art. 113 bis del Codice..

Qui di seguito si indicano – a fini meramente esemplificativi – alcune ipotesi di penalità:

1) standard qualitativi non soddisfacenti del servizio erogato rispetto a quelli descritti nel progetto di accoglienza con particolare riferimento a:

- a) sistemazione alloggiativa;
- b) sistema di pulizia dei locali;
- c) percorso di integrazione nel tessuto sociale;
- d) percorsi di formazione al lavoro;

2) mancata comunicazione e necessaria accettazione della S.A. di variazioni nell'organizzazione del servizio;

3) mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate anche di proprietà di terzi;

4) atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza e non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico;

5) comportamento degli ospiti non corretto, anche a causa dell'inefficienza della messa in atto di idonee politiche di integrazione sociale (accattonaggio, ecc.);

6) sostituzione del personale senza giustificato motivo e/o sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva comunicazione ed approvazione della S.A.;

7) mancata sostituzione tempestiva del personale ritenuto non idoneo dalla S.A.;

8) mancata od inesatta rendicontazione della spesa.

L'applicazione di tre penalità ordinarie costituisce clausola risolutiva espressa che la S.A. si riserva di attivare con incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato e potranno essere applicate *una tantum* per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché perdurino le cause specifiche che le hanno provocate e finché il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite.

Recupero delle penalità

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle non conformità, il Consorzio, previa comunicazione al soggetto aggiudicatario, procederà al recupero delle stesse.

In mancanza di versamento gli importi dovuti saranno trattenuti dalle fatturazioni mensili ancora da pagare o dalla cauzione versata, la quale dovrà essere reintegrata così come previsto nel più breve tempo possibile.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni da parte del soggetto aggiudicatario non ritenute accoglibili dal Consorzio.

Dopo le reiterate inadempienze di cui sopra, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del soggetto aggiudicatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno al soggetto aggiudicatario, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consorzio, a seguito delle ripetute infrazioni da parte del soggetto aggiudicatario – come descritte nell'articolo precedente - può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, comunicando al soggetto aggiudicatario i motivi della risoluzione.

- Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- omessa stipula delle polizze assicurative previste nel contratto o mancato rinnovo delle stesse;
- violazione dell'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute;
- certificazioni irregolari esibite o prodotte ai fini dell'aggiudicazione del contratto o durante il suo svolgimento;
- il mancato inizio da parte del soggetto aggiudicatario dei servizi richiesti entro la data stabilita nel Capitolato;
- esecuzione dei servizi effettuati dal soggetto aggiudicatario in difformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare per impieghi di personale e/o di attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti, o non prontamente sostituiti se malfunzionanti;
- cessione dell'attività, cessione del contratto, cessione di azienda, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- casi di frode accertati dal Consorzio;
- impiego di personale diverso da quello comunicato al Consorzio;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- effettuazione di modifiche e/o variazioni ai servizi e/o all'offerta tecnica da parte del soggetto aggiudicatario senza aver effettuato i ripristini degli stessi alle condizioni previste dal contratto;
- violazione ripetuta di qualsivoglia norma di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale;
- violazione ripetuta di qualsiasi obbligo previsto dal capitolato ovvero assunto dal soggetto aggiudicatario in sede di formulazione del progetto tecnico e della convenzione sottoscritta;
- mancato invio delle documentazioni periodiche richieste nel capitolato;
- mancato reintegro delle cauzioni escusse dal Consorzio.

In particolare, con il termine “ripetuti” si intende l’emissione di tre contestazioni, omogenee nel contenuto, nel corso della durata dell’appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Consorzio intendesse avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà senz'altro sulla cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di nessuna prova in tal senso), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, si fisserà un congruo termine entro il quale il soggetto aggiudicatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

La risoluzione di diritto opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti direttamente dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ – CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI

Il soggetto aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere il Consorzio CSSAC di Chieri sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell'appalto, manlevando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia richiesta risarcitoria.

Il soggetto aggiudicatario – prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto – dovrà stipulare apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio.

In particolare l'Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del chierese, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- *Descrizione puntuale del rischio assicurato;*
- *Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;*
- *Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;*

- *Danni, anche accidentali, a terzi, nello svolgimento del servizio dovuti ad omissioni, negligenza, imprudenza od imperizia dell'appaltatore;*
- *Danni a terzi da incendio;*
- *Danni a terzi da inquinamento accidentale;*
- *Danni a cose trovantisi nell'ambito materiale di esecuzione dei servizi;*
- *Responsabilità "postuma" derivante all'appaltatore, per danni TUTTI cagionati a terzi (compreso il Consorzio appaltante) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.*

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione appaltante. L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

In ogni caso, anche qualora l'appaltatore disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Consorzio ai fini del presente appalto.

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – CLAUSOLA DI RECESSO PER SOPRAVVENIENZE FINANZIARIE.

La Stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di recedere in tutto od in parte dal contratto in corso – dandone preavviso al soggetto aggiudicatario almeno trenta giorni prima – ove sopravvengano circostanze tali da far ritenere non più certo il finanziamento dei servizi oggetto di affidamento. Per tale eventualità il soggetto aggiudicatario – anche attraverso apposita dichiarazione da rendere in sede di gara - si impegna espressamente ad accettare il recesso del Consorzio senza pretendere nessun indennizzo o penalità di sorta.

ART. 16 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso la sede della Stazione Appaltante Chieri, Strada Valle Pasano, 4.

Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati dal presente contratto saranno indirizzate all'appaltatore od al suo legale rappresentante presso il domicilio eletto a norma del presente articolo.

ART. 17 – RINVIO DINAMICO

L'appaltatore, oltre a quanto stabilito nel presente capitolato, è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni emanate ed emanande nel corso di vigenza del contratto dagli organi competenti ed, in particolare, dal Ministero in materia di servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

ART. 18 – CONTROVERSIE.

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Tribunale Ordinario di Torino

ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il nuovo aggiudicatario del contratto di appalto, conformemente a quanto previsto nei bandi e nei disciplinari di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro, come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Il Consorzio appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti. Nell'ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Capitolato Generale dello Stato e gli articoli del Codice Civile.

Il soggetto aggiudicatario resta vincolata al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato per tutta la durata prevista mentre è riconosciuta al Consorzio piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, e ciò anche parzialmente, senza per questo dover corrispondere alcun indennizzo. La data di recesso sarà comunicata mediante lettera raccomandata R.R. almeno trenta giorni prima della data di cessazione del servizio.